

**Autorità per le garanzie nelle comunicazioni**

**Direzione Infrastrutture e Servizi di Media**

**Via Isonzo 21/b**

**00198 Roma**

**via PEC: [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it)**

**via mail: [dis.frequenze@agcom.it](mailto:dis.frequenze@agcom.it)**

**Valdobbiate, 26 novembre 2015**

**Oggetto:** contributo alla consultazione pubblica in merito al regolamento recante la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione delle frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM) ovvero mediante altre tecnologie innovative, in applicazione della Legge 29 luglio 2015, n. 115 (delibera AGCOM n. 576/15/CONS).

Il sottoscritto Marsiglio Giorgio, ...

partecipa alla consultazione in oggetto in qualità di autore della denuncia presentata alla Commissione Europea, che ha portato all'apertura della procedura di pre-infrazione rubricata «EU Pilot 3473/12/INSO») e alla successiva approvazione dell'art. 4 della legge 29 luglio 2015, n. 115 (Legge europea 2014).

## **PREMESSA**

Per quanto riguarda, l'invito far pervenire le proprie osservazioni e le eventuali proposte di modifica redatte sotto forma di emendamento con una sintetica motivazione, pur comprendendo le motivazioni di praticità sottese a tale richieste, corre appena l'obbligo di ricordare che le semplici osservazioni vanno comunque accolte; se così non fosse, l'Autorità andrebbe contro l'art. 11, comma 1, del Codice delle

Comunicazioni elettroniche e gli artt. 2 e 3 della propria delibera n. 453/03/CONS.

Il testo di Regolamento non tiene in conto che i principali soggetti interessati sono quelli nuovi entranti di piccole dimensioni basati sul volontariato, spesso senza scopo di lucro e comunque con bilanci di ridotta capienza. Come formulato, il testo rischia di favorire operatori di elevata disponibilità economica e i network, con conseguente creazione di posizioni dominanti vietate dalla sentenza n. n. 112 del 24-26 marzo 1993 (la quale favorisce, invece, l'accesso nel sistema radiotelevisivo del «massimo numero possibile di voci diverse»).

## **ERRORI DA SEGNALARE**

Premesso quanto sopra, si osserva che il testo sottoposto a consultazione è insolitamente corto, indice di pressante urgenza per chiudere la procedura di pre-infrazione tuttora in corso. La conseguente fretta ha portato a commettere i seguenti errori:

**Art. 1, comma 1, lett. f):** verrebbe introdotta la figura dell'«operatore di rete», prevista invece – ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. d) del TUSMAR - per le trasmissioni in tecnica digitale.

In considerazione che le emissioni radiofoniche in onde medie sono tanto in tecnica analogica (la maggioranza) quanto in tecnica digitale (la residua minoranza), considerato inoltre che la norma di cui all'art. 24-*bis* del TUSMAR tace in proposito, il Regolamento dovrà limitarsi a prevedere la figura della **emittente radiofonica**, come peraltro obbligatoriamente previsto dal TUSMAR all'art. 1, comma 2, lett. *bb*), ai sensi del quale *“(si intende per) «emittente radiofonica», il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica **analogica o digitale** ...”*.

Contestualmente, va sostituito quanto riportato all'art. 3, comma 1, della bozza di regolamento oggetto di consultazione.

**Art. 2:** si ravvisa un errore sul *range* di frequenze indicate, in quanto il PNRF approvato dal MISE indica 526,5000 - 1606,5000 KHZ. Trattasi di una spazio di 40 KHZ, corrispondente a ben quattro stazioni trasmittenti per ogni bacino di servizio.

**Art. 3, comma 3:** anche se coerente con l'art. 25, comma 6 del Codice delle comunicazioni elettroniche, è necessario dare subito certezza, fissando già in sede di Regolamento la durata dell'autorizzazione così come, dei diritti individuali di uso delle frequenze radio (ai sensi del successivo art. 27, comma 4).

**Art. 4, comma 2:** l'individuazione delle frequenze messe a disposizione degli operatori costituisce indubbiamente elemento fondante di un piano di **assegnazione** delle medesime, di stretta competenza dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche. L'Autorità così fece con la Delibera n. 465/15/CONS in materia di radiodiffusione sonora in tecnica digitale, suddividendo il territorio nazionale in bacini di servizio per le diffusioni locali, individuando le frequenze assegnabili e determinando il numero e la configurazione delle reti radiofoniche digitali terrestri da attivare; con detta delibera, pertanto, sono stati identificati e definiti i bacini di servizio dell'intero territorio nazionale, procedendo alla pianificazione delle risorse frequenziali.

**La proposta di assegnare tale attribuzione di garanzia all'Esecutivo, pertanto, è da considerarsi errata ed indebita, tale da esporre a sicuri ricorsi alla giustizia amministrativa.**

Parimenti, deve essere sempre l'AGCOM a individuare le frequenze da riservare alla RAI, tenendo conto che la stessa concessionaria ha ridotto

la propria presenza nelle onde medie a sole tredici stazioni (riportate nell'allegato 2 degli Esiti della precedente consultazione, pubblicati il 20 dicembre 2013).

Per la pubblicazione delle frequenze, infine, è opportuno prevedere la consultazione anche in strumenti dotati di ufficialità quali la Gazzetta Ufficiale.

**Art. 4, comma 3:** è assolutamente necessario coordinare il termine per presentare la domanda con quello di sessanta giorni previsto per la verifica d'ufficio dei presupposti e dei requisiti per il conseguimento dell'autorizzazione alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica (art. 25, comma 4 del Codice). Se rimanesse il termine - del tutto irrisorio - di trenta giorni per richiedere la successiva concessione dei diritti d'uso, le frequenze verrebbero consegnate solo a chi già operi (magari già in FM o DAB +) o a chi si sia abilmente portato avanti dal punto di vista burocratico, a scapito dei soggetti nuovi entranti che - con piena fiducia delle Istituzioni - avrebbero invece aspettato l'entrata in vigore del nuovo regolamento. Il termine proposto di trenta giorni va quindi portato almeno a novanta.

**Se la disposizione venisse mantenuta con l'attuale formulazione, la Commissione Europea non potrebbe che passare alla fase di costituzione in mora contro l'Italia nel procedimento di infrazione ancora aperto a seguito della denuncia del sottoscritto.**

**Art. 4, comma 4:** il secondo periodo introduce un illogico criterio di priorità temporale; va prevista, invece, una cadenza temporale (ad esempio, ogni anno) per la presentazione delle domande volte all'assegnazione di frequenze rimaste libere o che lo siano divenute

prima della scadenza naturale della relativa concessione.

Va inoltre tenuto in debito conto quanto stabilito dall'art. 29, comma 1, lettera e) e comma 2 del Codice.

**Art. 4, comma 5:** va indicato il termine (al massimo sessanta giorni) entro il quale il Ministero deve adottare i bandi per lo svolgimento della selezione comparativa.

**Art. 5:** l'intera disposizione è palesemente sbilanciata a favore degli operatori con maggiore disponibilità economica, avvantaggiando matematicamente gli operatori a carattere commerciale rispetto a quelli a carattere comunitario (e, quindi, non commerciali, che sono i naturali destinatari della riforma di cui all'art. 24-bis del TUSMAR).

In particolare, il comma 2 assegna 60 punti su 100 in virtù di criteri a carattere economico, mentre non viene dato rilievo alcuno ad un elemento quale la presenza di un progetto culturale attraverso il quale gli operatori in gara paleseranno il proprio ossequio alle disposizioni normative di cui agli articoli 2, comma 1, lettera aa), numero 3; 3; 7, comma 4; 8 e 26, comma 3 del TUSMAR.

**Se l'articolo 5 venisse mantenuto con l'attuale formulazione, anche in questo caso la Commissione Europea non potrebbe che passare alla fase di costituzione in mora contro l'Italia.**

Va inoltre evitato, nel caso si debba procedere alla selezione comparativa, che uno stesso operatore ottenga in concessione più di una frequenza nello stesso bacino oppure in più bacini, a scapito di altri soggetti istanti che non ne abbiano ottenuto alcuna nell'intero territorio nazionale; in tal caso al soggetto, risultante aggiudicatario di più

frequenze, dovrà essere fatto obbligo di optare entro un termine assegnato per l'unica frequenza per la quale gli sarà stato concesso il diritto d'uso, consentendo così il subentro nelle altre frequenze ai soggetti non assegnatari collocati in posizione utile dell'graduatoria.

Va inoltre tenuto in debito conto quanto stabilito dall'art. 27, comma 5-*bis* del Codice, non consentendo al Ministero – già in sede di Regolamento – di prevedere il trasferimento del diritto d'uso ad altri soggetti.

## SUGGERIMENTI PROPOSTI

- a) Il rinvio al Piano di Ginevra 1975, operato dalla proposta di Regolamento, deve ricomprendere anche quanto dettato dai punti 3.3.1 e 4.8.3, di seguito riportati:

### 3.3 Low-Power Channels

***3.3.1 Any administration proposing a change in the characteristics of a frequency assignment in a low-power channel or the bringing into use of a new station in such a channel shall seek the agreement of any other administration when the distance between the proposed station and the nearest point on the boundary of the territory of that other administration is less than the corresponding values given in 4.8.3 of Annex 2 to the Agreement.***

**4.8.3** In the application of Article 4 (paragraph 3.3.1) of the Agreement, the table reproduced below will be used:

| c. m. f. (V) | e. m. r. p. (kW) | Limiting distance (km) |
|--------------|------------------|------------------------|
| 300          | 1.0              | 600                    |
| 260          | 0.75             | 500                    |
| 212          | 0.5              | 400                    |
| 150          | 0.25             | 200, 300*              |
| 95           | 0.1              | 70, 250*               |
| 67           | 0.05             | 50, 200*               |

\* Values for a propagation path over sea.

**In caso di stazioni a bassa potenza**, pertanto, è possibile operare modifiche alle caratteristiche di assegnazione delle frequenze (compresa l'ubicazione della stazione trasmittente) senza necessità di accordo con gli Stati confinanti.

Quanto sopra consentirà all'Italia di aumentare i siti trasmissenti e di migliorare la loro dislocazione, con conseguente aumento delle frequenze a disposizione riportate all'allegato 1 degli Esiti della consultazione del 2013 e senza necessità di accordarsi con gli Stati confinanti.

**Va necessariamente ricordato che per le onde medie italiane è da favorirsi il sorgere di una pluralità di emittenti, a bassa potenza e al**

**servizio delle comunità locali.**

**b)** Considerata positivamente la non previsione di un canone di concessione, si auspica, però, l'esplicita esenzione nel testo regolamentare.

Con ossequio.

*Giorgio Marsiglio*

**mail: [oscarito@omnimail.sm](mailto:oscarito@omnimail.sm)**